



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 32**  
**ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020 ex legge 27 dicembre 2019 n. 160.**

L'anno duemila venti il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18,30, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Richiamato* l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

*Preso atto*, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

*Richiamati* interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

*Viste*, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

*Dato atto* che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta

complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ( MODELLO F24);

**Atteso che:**

- con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 21/03/2019 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2019:

Fattispecie	Aliquota
<b>Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)</b>	<b>esente</b>
<b>Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</b>	<b>4,0 per mille con detrazione di € 200,00</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>8,6 per mille</b>
<b>Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</b>	<b>8,6 per mille con detrazione di € 200,00</b>
<b>Beni merce</b>	<b>esente</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>8,6 per mille</b>
<b>Immobili di categoria catastale D esclusi i D10</b>	<b>8,6 per mille di cui : 7,6 per mille quota Stato 1,0 per mille quota Comune</b>
<b>Fabbricati Rurali e D10</b>	<b>esente</b>

- con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 21/03/2019 sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l'anno d'imposta 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	2,0 per mille
Altri fabbricati	2,0 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	2,0 per mille
Beni merce	2,0 per mille
Aree fabbricabili	2,0 per mille
Immobili di categoria catastale D esclusi i D10	2,0 per mille
Fabbricati Rurali e D10	1,0 per mille

- Pertanto il conteggio per il versamento dell'acconto relativo alla nuova IMU 2020 dovrà essere effettuato nella misura del 50% delle suesposte aliquote IMU + TASI 2019 e quindi come da seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	6,0 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Altri fabbricati	10,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019

<b>Beni merce</b>	<b>2,0 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Immobili di categoria catastale D esclusi i D10</b>	<b>10,6 per mille di cui : 7,6 per mille quota Stato 3,0 per mille quota Comune</b>
<b>Fabbricati Rurali e D10</b>	<b>1,0 per mille</b>

*Vista* la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.";

*Vista* la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria Pagina 4 di 7 - Det. N. 794 del 21/02/2019 degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione";

*Visto* l'art. 243 bis comma 8 lett. g) del D. Lgs. n.267/2000 si sensi del quale "g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)</b>	<b>esente</b>
<b>Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).</b>	<b>6,0 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019</b>

<b>Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</b>	<b>10,6 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019</b>
<b>Beni merce</b>	<b>2,5 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Immobili di categoria catastale D esclusi i D10</b>	<b>10,6 per mille di cui : 7,6 per mille quota Stato 3,0 per mille quota Comune</b>
<b>Fabbricati Rurali e D10</b>	<b>1,0 per mille</b>

***Richiamato*** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

***Rilevato*** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

***Preso atto*** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

***Rimarcato*** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

***Evidenziato*** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

***Atteso*** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

***Rilevato*** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;



**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**Visto** l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;

**Dato atto che** l'articolo 177 del decreto Rilancio (dl 34/2020), esenta dal pagamento della prima rata IMU 2020, le seguenti categorie di immobili: alberghi e pensioni, agriturismo, i villaggi turistici, affittacamere, bed & breakfast, residence e campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/06/2020;

**Visto** il seguente parere di regolarità tecnica: *"favorevole, in quanto in ottemperanza alla normativa vigente di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160"* espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., dal Dirigente inc. del Settore 6^ - Programmazione Economico Finanziaria, dott.ssa Vincenza Fornelli;

**Visto** il seguente parere di regolarità contabile: *"favorevole, in quanto atto di mera programmazione propedeutico al bilancio di previsione 2020/2022"*, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., dal Dirigente inc. del Settore 6^ - Programmazione Economico Finanziaria, dott.ssa Vincenza Fornelli;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, reso con nota prot. n. 49702 del 17/06/2020, che si allega;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. *di approvare* per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)</b>	<b>esente</b>
<b>Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).</b>	<b>6,0 per mille</b> <b>con detrazione di € 200,00</b> <b>ai sensi dell'art. 1, comma</b> <b>749, della L. n. 160/2019</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</b>	<b>10,6 per mille</b> <b>con detrazione di € 200,00</b> <b>ai sensi dell'art. 1, comma</b> <b>749, della L. n. 160/2019</b>
<b>Beni merce</b>	<b>2,5 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Immobili di categoria catastale D esclusi i D10</b>	<b>10,6 per mille di cui :</b> <b>7,6 per mille quota Stato</b> <b>3,0 per mille quota</b> <b>Comune</b>
<b>Fabbricati Rurali e D10</b>	<b>1,0 per mille</b>

3. *di esentare* ai sensi dell'articolo 177 del decreto Rilancio (dl 34/2020), dal pagamento della prima rata IMU 2020, le seguenti categorie di immobili: alberghi e pensioni, gli agriturismo, i villaggi turistici, affittacamere, bed & breakfast, residence e campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono:
4. *di provvedere* ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. *di dichiarare* il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

<div>COMUNE DI ANDRIA</div> <div>Protocollo Generale della Città' di Andria</div>	<div>E</div> <div>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</div> <div>Protocollo N.0049702/2020 del 17/06/2020</div> <div>Firmatario: MADIA MARIA CAPITANIO, GIROLAMO DI SPALDRO, ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO</div>
---	---



## Comune di Andria

### Collegio dei Revisori dei Conti

L'anno 2020, il giorno dodici del mese di Giugno, il Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:

Dr. Rocco Vito Roberto Bellomo - Presidente  
 Dr.ssa Madia Maria Capitanio - Componente  
 Dr. Girolamo Di Spaldro - Componente

opportunamente convocato, in modalità telematica, si è riunito per esprimere il proprio parere relativamente alla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario da assumere con i poteri del Consiglio Comunale ed avente ad oggetto: **"Imposta municipale propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 ex legge 27 dicembre 2019 n.160"**.

Lo scrivente OREF, in data 11/06/2020, ha ricevuto la seguente documentazione necessaria per la redazione del parere:

1. La suddetta proposta di Deliberazione;

Lo scrivente Collegio:

#### VISTO

- la Deliberazione di C.C. n.38 del 29/08/2018 con cui è stato approvato il ricorso alla Procedura di Riequilibrio ex art.243/bis Dlgs n.267/2000 e conseguente richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art.243/ter Dlgs n.267/2000;
- la Deliberazione di C.C. n.56 del 27/11/2018 con cui veniva approvato il predetto Piano di Riequilibrio ex art.243/bis Dlgs n.267/2000 e la richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art.243/ter Dlgs n.267/2000;

ATTESO CHE:

- che il Commissario Straordinario ha approvato le seguenti Deliberazioni assunte con i poteri del Consiglio Comunale:
- N.6 del 10/07/2019 avente ad oggetto:"Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021";
  - N.7 del 19/07/2019 avente ad oggetto:"Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e documenti allegati, con assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del dlgs n.267/2000";
  - N.10 del 30/08/2019 avente ad oggetto:"Approvazione Rendiconto Esercizio 2018 ai sensi art.227 del Dlgs n.267/2000.

Premesso che:

- la Legge n.160/2019 ha abolito, a decorrere dal 01/01/2020, la Legge n.147/2013 istitutiva della imposta unica comunale (IUC);
- l'Ente ha predisposto la proposta di delibera oggetto dell'odierno parere in ossequio alle indicazioni fornite nei commi dal 739 al 783 della Legge n.160/2019;

Preso atto:

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 Dlgs n.267/2000 espressi dal Dirigente del VI settore;

Visto:

- l'art.239, comma 1, lett.b) punto 7) del Dlgs n.267/2000;

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

tutto quanto sopra premesso, esposto, considerato,

### **ESPRIME**

### **PARERE FAVOREVOLE**

limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario da assumere con i poteri del Consiglio Comunale ed avente ad oggetto:"**Imposta municipale propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 ex legge 27 dicembre 2019 n.160**".

L'Organo di Revisione

F.to Dott.Rocco Vito Roberto Bellomo  
F.to Madia Maria Capitanio  
F.to Girolamo Di Spaldro

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*f.to* dott. Gaetano TUFARIELLO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to* dott.ssa Brunella ASFALDO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 23 GIU. 2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott.ssa Brunella ASFALDO

